



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2008

Modifiche alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, con prassi abnorme ed anche con leggi compiacenti adottate da maggioranze pavidie nei confronti di giudici e di pubblici ministeri, ed anche per inerzia delle istituzioni costituzionali e di una politica che, da tempo, ha abdicato al suo ruolo, il Consiglio superiore della magistratura si è attribuito arbitraria-

mente competenze che né la Costituzione né la legge gli hanno mai attribuito.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge riproducono norme esistenti nella Costituzione e ad essa sono del tutto conformi, ma che contraddicono la prassi del Consiglio superiore della magistratura e le direttive degli «oligarchi della giustizia» dell'Associazione nazionale magistrati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

2. Sono componenti di diritto del Consiglio il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

3. Gli altri componenti del Consiglio sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti dalle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

4. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

5. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Finché sono in carica, non possono essere iscritti agli albi professionali, né essere membri del Parlamento o di un Consiglio regionale.

6. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario vigente, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nel riguardi dei magistrati.

7. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

8. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

9. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di Consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano svolto quindici anni di esercizio della

professione e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 2.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati;

b) all'articolo 10:

1) al primo comma, il numero 5) è soppresso;

2) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) all'articolo 10-*bis*, primo comma, le parole «in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte formulate dai presidenti delle corti di appello sentiti i consigli giudiziari», sono sostituite dalle seguenti: «sulla proposta del Ministro della giustizia, sentito il parere formulato dal Consiglio superiore della magistratura sull'avviso del Presidente della Corte d'appello, e sentiti i consigli giudiziari e gli ordini degli avvocati».

Art. 3.

1. Il Consiglio superiore della magistratura può esercitare esclusivamente le attribuzioni conferitegli, nominativamente e con divieto di ogni interpretazione estensiva o analogica delle norme, dalla Costituzione e nei soli modi e forme previste dalla presente legge.

2. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito dal comma 1 sono nulli di diritto.

3. Chi proponga o concorra ad esercitare attribuzioni non previste dalla Costituzione e dalla presente legge è punito con la pena da uno a cinque anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Non è applicata alcuna attenuante né la sospensione della pena.

Art. 4.

1. All'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) può disciplinare, con nessuna efficacia ad esso esterna, il funzionamento interno del Consiglio».

2. Il potere regolamentare attribuito al Consiglio superiore della magistratura dal numero 7) dell'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, dietro deliberazione del Consiglio superiore medesimo.

3. Spetta unicamente al Governo di emanare norme di esecuzione ed attuazione delle leggi sull'ordinamento giudiziario e sul reclutamento di magistrati anche relative alla procedura penale.

4. Il Consiglio non ha la competenza ad emanare risoluzioni e ad adottare direttive nei confronti di giudici, pubblici ministeri o uffici giudiziari in genere.

Art. 5.

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Componenti eletti dai magistrati*). - 1. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale;

b) in collegi uninominali a maggioranza assoluta o, nel caso essa non sia raggiunta, a maggioranza semplice in una votazione di ballottaggio tra candidati che abbiano ottenuto nella prima votazione almeno il 15 per cento dei voti.

2. I collegi sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-

berazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni delle due Camere del Parlamento»;

b) all'articolo 25, i riferimenti al Consiglio superiore della magistratura si intendano fatti al Presidente della Repubblica che adotta i relativi provvedimenti, su proposta del Ministro della giustizia;

c) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (*Assegni ed emolumenti dei componenti del Consiglio*). - 1. Gli assegni e gli emolumenti dei componenti del Consiglio superiore della magistratura sono determinati esclusivamente con la legge di bilancio».

Art. 6.

1. I membri del Consiglio superiore della magistratura rispondono penalmente e civilmente dei voti dati e dei giudizi espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. L'azione penale è esercitata, su richiesta del Ministro della giustizia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

